

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Myrante Moschi, avvocato Cdl di Milano; Severio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Autonomi: i contributi sono già aumentati, le pensioni no

ADRIANA LODI

Fra i lavoratori autonomi e i pensionati (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) si va estendendo uno stato di malessere e di malcontento: è arrivata una pioggia di bollettini per il pagamento dei contributi previdenziali o sanitari con scadenze ravvicinate: 30 giugno e 20 e 25 luglio.

Per quanto l'Inps accompagna le sue richieste con informazioni e riferimenti legislativi i lavoratori autonomi fanno fatica a capire il senso di tutti questi aumenti. Qualche ragione ce l'hanno, Vediamo perché.

1) - Due anni fa il governo aveva promesso di andare verso la fiscalizzazione degli oneri sanitari, cioè di finanziare il servizio sanitario nazionale attraverso le imposte dirette. Ma il governo non ha mantenuto gli impegni: nella legge finanziaria 1991 ha imposto un aumento dei contributi sanitari a carico dei lavoratori autonomi fissando una quota minima per tutti. Una norma analoga era stata dichiarata incostituzionale 4 anni fa (sentenza Corte Costituzionale 431/1987).

2) - Un anno fa con la legge n. 233 sono state introdotte radicali innovazioni al sistema previdenziale dei lavoratori autonomi: è stato previsto un sistema di calcolo del-

le pensioni più giusto rapportato agli effettivi contributi versati e, naturalmente, anche un sistema contributivo più equo anche se, in molti casi, più oneroso di quello precedente. Poiché il nuovo sistema pensionistico doveva andare in vigore dal 1° luglio 1990 anche la modifica dei contributi ha la stessa decorrenza, ma per dare all'Inps il tempo di fare i calcoli si è previsto di recuperare entro il 1° semestre 1991 l'eventuale aumento contributivo per il 2° semestre 1990. Ma, mentre l'Inps è stata puntualissima nel chiedere i contributi entro il 30 giugno 1991 non altrettanto è avvenuto per le

erogazioni: chi è andato in pensione dopo il 1° luglio 1990 ha avuto la pensione liquidata con il vecchio sistema e nessuna pensione liquidata fra il 1982 e il 1990 risulta ricalcolata come prevedeva la legge. Fin dal 21 maggio u.s. ho presentato una interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro per sapere le ragioni di questo ritardo e le iniziative che intendeva adottare affinché insieme all'aumento dei contributi venissero applicate anche le norme relative al miglioramento delle prestazioni, ma il ministro non ha ancora risposto.

3) - A peggiorare la situa-

zione di cui alla citata legge n. 1115 del 1968 spettano le detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art. 13 dello stesso Testo unico della legge sulle imposte dirette (oltre ovviamente alle detrazioni per carichi di famiglia).

Se il sussidio di disoccupazione relativo all'anno 1989 è stato percepito nel 1990, ad esso si applica il trattamento tributario riservato agli arretrati e cioè la tassazione separata, tenuto conto che tale regime di tassazione si applica a tutti quei compensi corrisposti in un periodo di imposta successivo a quello in cui avrebbero dovuto essere pagati, anche per una mancanza di fondi o per ritardo nella procedura di liquidazione (V. Cass. Sez. I n. 564 del 22/1/1987). Tali compensi vanno pertanto dichiarati nel mod. 740.

dei lavoratori autonomi si provvede all'adeguamento delle aliquote contributive. Per artigiani e commercianti non c'è alcuno squilibrio, nel 1990 il bilancio delle rispettive gestioni si è concluso con 875 e 746 miliardi di attivo e l'avanzo patrimoniale delle due gestioni ammonta a 4.560 miliardi.

La gestione coltivatori diretti invece si è chiusa con 7.166 miliardi di deficit, ma lo Stato non ha ancora assunto a suo carico l'onere che la legge n. 88/1989 gli imponeva di fare. Da tutta questa vicenda emerge la continuità nella confusione dei conti fra esigenze di bilanci dell'Inps e quelle dello Stato. La puntigliosa azione di rivalsa condotta dal ministro Carli contro la legge n. 233/1990 e gli ha fatto registrare qualche risultato e, infine, va detto che c'è stata sicuramente una sottovalutazione dell'Inps degli effetti negativi in termini di credibilità che avrebbe provocato il ritardo di un anno nell'applicazione di una legge dello Stato. Di fronte alla propaganda e all'attuazione del progetto «pensione subitico» appare oggettivamente contraddittorio.

Si dà il caso che sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19/11/1990 è stato pubblicato il Dpr riguardante il triennio contrattuale 1988/90 e il corrispondente trattamento economico (la Provincia ha già concordato con i Sindacati l'immediato inserimento in busta paga dei conseguenti miglioramenti retributivi e dei relativi arretrati).

Potrò chiedere l'invio alla Cassa pensioni di un nuovo foglio di liquidazione provvisoria?

Un mio collega - che si trova nella mia stessa situazione - assennò che trattandosi di un adempimento già espletato (sia pure sulla base del precedente trattamento economico) non resta che attendere il decreto della pensione definitiva.

A me sembra invece che l'acconto di pensione debba corrispondere al 9/10, del nuovo trattamento economico (e che pertanto la Provincia abbia l'obbligo di modificare e aggiornare il foglio di liquidazione provvisoria già emesso).

Acconto di pensione e nuovo trattamento economico

In data 22 agosto 1990 ho chiesto di essere collocato a riposo a far tempo dal 4 febbraio 1991 (sono un dipendente della Provincia di Milano).

Come è noto, la legge stabilisce che l'ente datore di lavoro deve trasmettere alla Cassa pensioni enti locali, almeno tre mesi prima della cessazione del servizio, il foglio di liquidazione provvisoria della pensione, in modo da consentire l'erogazione tempestiva dell'acconto di pensione.

A tale obbligo la Provincia ha puntualmente ottemperato: purtroppo però il foglio di liquidazione provvisoria ha dovuto fare necessariamente riferimento al vecchio trattamento economico.

Si dà il caso che sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19/11/1990 è stato pubblicato il Dpr riguardante il triennio contrattuale 1988/90 e il corrispondente trattamento economico (la Provincia ha già concordato con i Sindacati l'immediato inserimento in busta paga dei conseguenti miglioramenti retributivi e dei relativi arretrati).

Potrò chiedere l'invio alla Cassa pensioni di un nuovo foglio di liquidazione provvisoria?

Un mio collega - che si trova nella mia stessa situazione - assennò che trattandosi di un adempimento già espletato (sia pure sulla base del precedente trattamento economico) non resta che attendere il decreto della pensione definitiva.

A me sembra invece che l'acconto di pensione debba corrispondere al 9/10, del nuovo trattamento economico (e che pertanto la Provincia abbia l'obbligo di modificare e aggiornare il foglio di liquidazione provvisoria già emesso).

Leonardo Amorese
Milano

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzioli e Nicola Tisci

La pensione provvisoria è erogata - per conto della Cpdel - dalla direzione provinciale del Tesoro. Nulla valet all'Amministrazione provinciale di comunicare i nuovi dati per consentire l'adeguamento della pensione provvisoria.

Può darsi che per un singolo caso l'Amministrazione provinciale eviti di comunicare i nuovi dati per consentire l'adeguamento della pensione provvisoria da parte del Tesoro. Ma, un intervento del Sindacato (sia della funzione pubblica sia dello Spi) potrebbe risolvere la questione per tutti i casi analoghi specialmente se la differenza è rilevante.

D'altra parte, l'Amministrazione deve comunque provvedere all'inquadramento conseguente al nuovo contratto per poter inviare i dati alla Cpdel allo scopo di determinare la pensione definitiva e per corrispondere gli arretrati per il periodo di servizio svolto successivamente alla decorrenza dell'aumento relativo al contratto 88/90 (e, probabilmente, anche per il contratto successivo nell'ambito del quale l'autore della lettera ha lavorato fino al 3 febbraio).

Si dà il caso che sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19/11/1990 è stato pubblicato il Dpr riguardante il triennio contrattuale 1988/90 e il corrispondente trattamento economico (la Provincia ha già concordato con i Sindacati l'immediato inserimento in busta paga dei conseguenti miglioramenti retributivi e dei relativi arretrati).

Potrò chiedere l'invio alla Cassa pensioni di un nuovo foglio di liquidazione provvisoria?

Un mio collega - che si trova nella mia stessa situazione - assennò che trattandosi di un adempimento già espletato (sia pure sulla base del precedente trattamento economico) non resta che attendere il decreto della pensione definitiva.

A me sembra invece che l'acconto di pensione debba corrispondere al 9/10, del nuovo trattamento economico (e che pertanto la Provincia abbia l'obbligo di modificare e aggiornare il foglio di liquidazione provvisoria già emesso).

esempio Cpdel (l'Unità dell'8 febbraio 1991) non comprendo quale sia l'esatto importo mensile dei miglioramenti a decorrere dal 1° luglio 1990, giusto quanto stabilisce l'articolo 4, comma 5, della legge 59 del 27 febbraio 1991, Gazzetta ufficiale del 1° marzo 1991. Poiché i miglioramenti previsti dal presente articolo corrispondono a lire 3.230.340, il 33% è lire 1.259.775 (dal 1° luglio). Vorrei sapere a quanto ammonta la pensione mensile a partire dal 1° luglio 1990 e d. 1° gennaio 1991.

È opportuno premettere che l'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1989 non è quello che ha percepito a dicembre 1989 ma quello che ti è stato regolarizzato nel mese di marzo (forse, aprile) 1990. Infatti, come saprai, gli importi delle pensioni vengono adeguati al costo-vita sulla base di aliquote provvisorie e poi regolarizzati, all'inizio dell'anno successivo, sulla base dell'incremento reale del costo vita. La pensione percepita nel mese di aprile 1989 sarà stata sicuramente corrispondente all'importo realmente spettante ad aprile 1989.

Tale pensione è stata poi adeguata nei mesi di maggio e novembre 1989 con l'aliquote provvisoria pari, rispettivamente, al 2,2% e all'1,7%. La dinamica reale del costo-vita è risultata invece pari al 3,8% per lo scatto di maggio 1989, e al 3,2% per lo scatto di novembre 1989.

L'importo della pensione spettante a dicembre 1989 puoi determinarla applicando alla pensione percepita in aprile 1989 l'incremento reale del costo vita con gli scatti di maggio e novembre 1989 (e dovrebbe essere lo stesso importo che ti sarà stato regolarizzato nel mese di marzo o aprile 1990).

Una volta determinato, con esattezza, l'importo spettante al 31 dicembre 1989 (importo mensile moltiplicato per 13) puoi calcolare l'entità dell'aumento sulla base delle aliquote indicate nell'articolo 4, comma 1, con riferimento alla decorrenza della pensione, che nel tuo caso sono comprese in quelle della lettera b).

Nel caso che la pensione spettante al 31 dicembre 1989 sia effettivamente corrispondente a lire 3.101.140, come da te indicato, l'aumento è di lire 3.230.342 come da te calcolato. Il 33% dell'aumento, così determinato, corrisponde a lire 82.001 mensili, che va sommato all'importo della pensione mensile spettante a luglio 1990 (nell'ipotesi da te indicata lire 753.405 più 82.001 uguale a 835.406).

Ma anche in questo caso va precisato che la pensione che hai percepito a luglio 1990 era provvisoria. Quella effettivamente spettante - come illustrato in precedenza - ti è stata regolarizzata a marzo o aprile 1991.

Per determinare la pensione spettante a gennaio 1991 occorre:

- determinare il valore effettivamente spettante a luglio 1990 (comprensivo del 33% dell'aumento), effettuare l'adeguamento al costo vita con lo scatto di novembre 1990 pari al 3,4% a sommarci il valore dell'ulteriore 33% dell'aumento;
- oppure sommare al valore della pensione percepita in aprile 1991 sia il valore corrispondente al 33% dell'aumento attribuito a luglio 1990 adeguato al costo-vita con lo scatto di novembre 1990 (3,06% se si colloca nella quota tra il doppio e il triplo del minimo Inps o 2,55 se si colloca oltre il triplo del minimo Inps) sia il valore corrispondente all'ulteriore 33% dell'aumento.

Determina il valore della pensione spettante a gennaio 1991 occorre effettuare l'adeguamento al costo vita con gli scatti di maggio e novembre 1991 (provvisoriamente previsti pari, rispettivamente, al 2,6% e al 2,3%), quindi sommare la residua quota dell'aumento corrispondente al 34% per potere determinare il valore della pensione spettante al 1° gennaio 1992.

Ma anche in questo caso va precisato che la pensione che hai percepito a luglio 1990 era provvisoria. Quella effettivamente spettante - come illustrato in precedenza - ti è stata regolarizzata a marzo o aprile 1991.

Per determinare la pensione spettante a gennaio 1991 occorre:

- determinare il valore effettivamente spettante a luglio 1990 (comprensivo del 33% dell'aumento), effettuare l'adeguamento al costo vita con lo scatto di novembre 1990 pari al 3,4% a sommarci il valore dell'ulteriore 33% dell'aumento;
- oppure sommare al valore della pensione percepita in aprile 1991 sia il valore corrispondente al 33% dell'aumento attribuito a luglio 1990 adeguato al costo-vita con lo scatto di novembre 1990 (3,06% se si colloca nella quota tra il doppio e il triplo del minimo Inps o 2,55 se si colloca oltre il triplo del minimo Inps) sia il valore corrispondente all'ulteriore 33% dell'aumento.

Determina il valore della pensione spettante a gennaio 1991 occorre effettuare l'adeguamento al costo vita con gli scatti di maggio e novembre 1991 (provvisoriamente previsti pari, rispettivamente, al 2,6% e al 2,3%), quindi sommare la residua quota dell'aumento corrispondente al 34% per potere determinare il valore della pensione spettante al 1° gennaio 1992.

Sussidio disoccupazione e tasse

risponde l'avv. MARIO PICCOLO

Cara Unità, siamo un gruppo di lavoratori disoccupati ex dipendenti di un'azienda metalmeccanica dichiarata fallita il 4/12/1984. Da questa data e per 36 mesi abbiamo usufruito della Cassa integrazione guadagni ai sensi della legge 301/79. Dal dicembre 1987 al giugno 1988 siamo stati in disoccupazione speciale per 180 giorni. Dal giugno 1988 fino ad oggi usufruiamo ancora del trattamento di disoccupazione speciale anche se in regime di proroga e come tale non abbiamo più diritto alle prestazioni poiché legalmente viene a mancare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, anche fittizio, come avviene per la Cig.

Vorremmo sapere, data la nostra posizione, se siamo tenuti alla dichiarazione delle somme percepite a titolo di mero sussidio.

Nel caso non fossimo tenuti alla dichiarazione, come comportarci per tasse pagate per la dichiarazione dei redditi relative all'anno 1989 e come regolarci per chi ha optato per la tassazione separata e avrà problemi di pagamento fra qualche anno: nel nostro caso il periodo luglio-dicembre lo percepiamo normalmente nell'anno seguente per evi-

Luca Candela
Baiana (Avellino)

In base alla previsione contenuta nella lettera e all'art. 47 del Testo unico delle imposte dirette (Dpr 22/12/1986 n. 917 in vigore dall'1/1/1988) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5/11/1968 n. 1115 è considerato reddito assimilativo a quello di lavoro dipendente ed è pertanto soggetto a Irpef. Tale norma è sicuramente innovati-

dentì motivi tecnici legati all'attuale sistema di erogazione della disoccupazione speciale.

Luca Candela
Baiana (Avellino)

In base alla previsione contenuta nella lettera e all'art. 47 del Testo unico delle imposte dirette (Dpr 22/12/1986 n. 917 in vigore dall'1/1/1988) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5/11/1968 n. 1115 è considerato reddito assimilativo a quello di lavoro dipendente ed è pertanto soggetto a Irpef. Tale norma è sicuramente innovati-

dentì motivi tecnici legati all'attuale sistema di erogazione della disoccupazione speciale.

Luca Candela
Baiana (Avellino)

In base alla previsione contenuta nella lettera e all'art. 47 del Testo unico delle imposte dirette (Dpr 22/12/1986 n. 917 in vigore dall'1/1/1988) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5/11/1968 n. 1115 è considerato reddito assimilativo a quello di lavoro dipendente ed è pertanto soggetto a Irpef. Tale norma è sicuramente innovati-

dentì motivi tecnici legati all'attuale sistema di erogazione della disoccupazione speciale.


Luca Candela
Baiana (Avellino)

In base alla previsione contenuta nella lettera e all'art. 47 del Testo unico delle imposte dirette (Dpr 22/12/1986 n. 917 in vigore dall'1/1/1988) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5/11/1968 n. 1115 è considerato reddito assimilativo a quello di lavoro dipendente ed è pertanto soggetto a Irpef. Tale norma è sicuramente innovati-

I calcoli per determinare gli aumenti Cpdel (è un rompicapo!)

Sono un pensionato della Cpdel e la mia pensione annua, al 31 dicembre 1989 è di lire 9.101.140. Sono in pensione dal 1° giugno 1971. La pensione mensile al 30 giugno 1990 è di lire 753.405. Dal vostro


ALFA 33. PER PASSIONE E PER CALCOLO.



Alfa 33 non ha bisogno di aggettivi, i dati tecnici sono eloquenti circa le prestazioni e la tecnologia del suo motore boxer. Meglio allora sottolineare che oggi è più che mai un affare. Alfa 33, un'ottima occasione per iniziare davvero bene l'estate.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|----------------|--------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 33 | 1.3 V 1.3 VL | 1.5 | 1.5 IE* | 1.7 IE* | 1.7 IE 4x4* | 16 V* | S 1.7 IE* | S 16 V QV* | S 16 V QV perman.* | TD inter- cooler |
| CILINDRATA (cm ³) | 1351 | 1490 | 1490 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1779 |
| POTENZA (kW CEE/CV DIN) | 63/88 | 77/105 | 71/98 | 79/110 | 79/110 | 98/137 | 79/110 | 98/137 | 98/137 | 62/84 |
| VELOCITÀ MAX (km/h) | 176 | 188 | 181 | 190 | 187 | 205 | 190 | 208 | 202 | 171 |

* DISPONIBILE IN VERSIONE SERIE EUROPA CATALIZZATA A NORME U.S.A.



SCEGLIETE ALFA 33 ENTRO IL 31 LUGLIO. IL VOSTRO USATO VALE L. 1.000.000 IN PIU' RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI QUATTORRUOTE.